

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che approva il programma di eradicazione della tubercolosi bovina per il 1997 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della tubercolosi bovina;

Articolo 2

La Spagna pone in vigore il 1° gennaio 1997 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

considerando che, con lettera, la Spagna ha presentato un programma di eradicazione della suddetta malattia;

Articolo 3

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute in Spagna per test virologici e sierologici e per quelle relative alla compensazione dei proprietari dei capi macellati, entro un massimale di 8 240 000 ECU.

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1997, quale fissato dalla decisione 96/598/CE della Commissione⁽⁵⁾;

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che:

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1998, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Spagna, sino ad un importo massimo pari a 8 240 000 ECU;

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 24.